



MEMO

DIGITAL SERVICES ACT





Premessa

Il 17 febbraio 2024 entra in vigore nella sua completezza il Regolamento europeo sui servizi digitali (Reg. UE 2022/2065), meglio conosciuto come Digital Services Act (“**DSA**”), che costituisce un’ulteriore tappa nell’articolato piano regolatorio europeo nel settore digitale.

Qual è la finalità del DSA

Il DSA disciplina gli obblighi dei prestatori di servizi digitali – fra cui i mercati online – che fungono da intermediari e collegano i consumatori a merci, servizi e contenuti, con l’obiettivo di integrare, aggiornare e rafforzare le previsioni della disciplina vigente (Direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico) e fornire un quadro unico e uniforme in tutta l’Unione Europea.

A chi si applica il DSA?

Il DSA si applica ai prestatori di determinati servizi della società dell’informazione che, in forza della direttiva (UE) 2015/1535, sono coloro che prestano qualsiasi servizio, normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.

In particolare, il DSA si applica ai prestatori di servizi intermediari, intesi come

- il servizio di semplice trasporto (cosiddetto “mere conduit”), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione. Vi rientrano i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e i servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale;
- il servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto “caching”), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle



informazioni ad altri destinatari su loro richiesta. Si ricomprendono tra essi i servizi intermediari che includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti;

- il servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto “hosting”), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso. I servizi di hosting che includono categorie come i servizi cloud, la memorizzazione di informazioni di siti web, i servizi di referenziazione a pagamento o i servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e la memorizzazione di file.

Quali sono le esenzioni da responsabilità per i prestatori di servizi intermediari?

Il DSA stabilisce le regole affinché un prestatore di servizi intermediari sia esentato da responsabilità a fronte di contenuti online illegali, distinguendo tra chi eroga servizi di mere conduit, caching e hosting.

Questi prestatori di servizi vanno esenti da responsabilità se non incidono sulle informazioni che tratta o sui destinatari che le ricevono, e comunque se rimuovono immediatamente le informazioni quando vengono a conoscenza del loro contenuto illecito.

In generale, i prestatori hanno la facoltà di svolgere indagini volontarie ma non sono tenuti a sorvegliare le informazioni e i contenuti che trasmettono o memorizzano, né sono tenuti ad accertare fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Quali sono gli obblighi per i prestatori di servizi intermediari?

Il DSA prevede obblighi diversi in base alle caratteristiche dei servizi prestati, sancendo:

- obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari (artt. 11 – 15 DSA);
- obblighi applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni (artt. 16 – 18 DSA);
- obblighi per i fornitori di piattaforme online (artt. 19 – 28 DSA);
- obblighi aggiuntivi per i fornitori di piattaforme online che consentono



ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali (artt. 29 – 32 DSA);

- obblighi supplementari per i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (artt. 33 – 43 DSA).

Quali sono gli obblighi applicabili a tutti i prestatori?

Tutti i prestatori di servizi intermediari sono tenuti ad istituire punti di contatto per le Autorità degli stati membri, Commissione e Comitato e un punto di contatto per i destinatari del servizio.

Nelle condizioni generali di contratto sono tenuti a specificare (in modo conciso intellegibile e accessibile) le informazioni riguardanti le restrizioni che impongono sull'uso dei loro servizi, tra cui le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, incluso il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, oltre alle regole procedurali del loro sistema interno per la gestione dei reclami. I prestatori devono agire in modo diligente, obiettivo e proporzionato tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, tra cui la libertà di espressione, il pluralismo dei media e altri diritti e libertà sanciti dalla Carta. I prestatori sono tenuti a pubblicare – con cadenza annuale – relazioni chiare e intellegibili sulle attività di moderazione dei contenuti.

Quali sono gli obblighi applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni?

I prestatori di servizi di memorizzazione sono tenuti a creare un meccanismo per le segnalazioni di contenuti illegali per via elettronica. Le decisioni che devono far seguito alle segnalazioni dovranno essere tempestive, adottate diligentemente e in modo non arbitrario e obiettivo.

In caso di adozione di misure restrittive (quali ad esempio restrizione della visibilità o all'accessibilità, retrocessione posizionamento), queste devono essere accompagnate da una adeguata motivazione.



Quali sono gli obblighi per i fornitori di piattaforme online?

Le piattaforme online sono una sottocategoria rispetto ai prestatori di servizi di memorizzazione caratterizzate dal fatto che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio, ma le diffondono al pubblico su richiesta dei destinatari. Con “piattaforme online” il legislatore fa riferimento sostanzialmente ai social network e a quelle piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali (ad es. i marketplace).

Tra gli obblighi principali è prevista:

- La predisposizione di un sistema interno per la gestione dei reclami contro una decisione presa dal fornitore all’atto del ricevimento di una segnalazione;
- La previsione di una facoltà di risolvere stragiudizialmente le controversie;
- La predisposizione di attività di moderazione dei contenuti e pubblicazione degli esiti;
- La progettazione e gestione delle piattaforme in modo che i destinatari dei servizi offerti non vengano ingannati o manipolati o in modo che le loro capacità nell’assumere decisioni libere e informate siano materialmente falsati o compromesse;
- La predisposizione di sistemi che evidenzino in modo chiaro i messaggi pubblicitari e i committenti, nonché i parametri utilizzati per determinare il destinatario a cui viene presentata;
- Coloro i quali si avvalgono di sistemi di raccomandazione sono tenuti a specificare nelle proprie condizioni contrattuali i principali parametri utilizzati nei sistemi, qualunque opzione a disposizione dei destinatari che consente di modificare o influenzare siffatti parametri;
- Nel caso di piattaforme accessibili ai minori, devono essere adottate misure adeguate e proporzionate per garantire l’elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione dei minori.

Tali obblighi non si applicano a quei fornitori che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, e quindi:

- Microimpresa, l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di



euro, e

- Piccola impresa, quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

I prestatori di servizi possono sospendere i loro servizi – limitato ad un ragionevole periodo di tempo – per alcuni destinatari che forniscono contenuti illegali in modo reiterato. Possono, inoltre, sospendere il servizio dei reclami interni a quei segnalatori che presentano a più riprese reclami o segnalazioni manifestamente infondati.

Quali obblighi si applicano ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali?

I fornitori possono consentire agli operatori commerciali di utilizzare le loro piattaforme solo se questi ultimi hanno fornito determinate informazioni come dati identificativi, iscrizione a registro imprese o altro registro. Spetta sempre al fornitore verificare con diligenza la veridicità di tali informazioni.

Se il fornitore viene a conoscenza dell'offerta di un prodotto o di un servizio illegale da un operatore, è tenuto a darne immediata informazione (per gli acquisti avvenuti entro i sei mesi antecedenti) ai consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio.

Quali sono gli obblighi supplementari per i fornitori di piattaforme online (VLOP) e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE)?

Una serie di obblighi è inoltre prevista per le piattaforme online o i motori di ricerca di grandi dimensioni, intendendosi per tali le piattaforme che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'UE pari o superiore a 45 milioni. La Commissione Europea ha già identificato tali piattaforme che sono i grandi operatori del settore digitale, quali Google, Bing, Meta, X, Booking, etc.

Tra le altre cose, tali fornitori sono tenuti:

- A redigere ogni anno una relazione per individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal



funzionamento del loro servizio e dei suoi sistemi, compresi quelli algoritmici o dall'uso dei loro servizi;

- Ad adottare misure di attenuazione dei rischi sistemici individuati;
- Almeno una volta ogni anno, a sottoporre a revisioni indipendenti di propria iniziativa perché sia valutata la conformità agli obblighi di cui al capo III, agli obblighi assunti con i codici di condotta e ai protocolli di crisi;
- Per la pubblicità online, a rendere accessibile al pubblico, in una specifica sezione, un registro contenente alcune informazioni tra cui: a) contenuto della pubblicità, incluso il nome del prodotto o servizio; b) la persona per conto della quale viene presentata e che ha provveduto al pagamento, se diversa; d) il periodo durante il quale è stata presentata; e) indicazioni se l'annuncio era destinato a un gruppo specifico di destinatari e, in caso positivo, i parametri utilizzati a questo scopo; f) le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme; g) il numero dei destinatari raggiunti e (se opportuno) i dati aggregati suddivisi per ciascun Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era destinata;
- A garantire al coordinatore dei servizi digitali l'accesso ai dati per valutare la conformità al DSA;
- Ad istituire una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto del DSA?

Le sanzioni per le violazioni del DSA sono previste in Italia dal Decreto Legge 123/2023, come convertito dalla Legge di conversione n. 159/2023.

Le violazioni del (DSA) possono comportare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo totale in base al tipo e alle caratteristiche della violazione e i destinatari dei servizi digitali hanno il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali danni o perdite subite a causa delle violazioni commesse dalle piattaforme.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è nominato Coordinatore dei Servizi Digitali e sovrintende all'applicazione di dette sanzioni.



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Clădirea Domus II
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com